



COMUNE DI VALLECROSA

PROVINCIA DI IMPERIA



ORDINANZA SINDACALE

N. 9 del 12/08/2024

OGGETTO: REVOCA PRECEDENTE ORDINANZA N. 7 DEL 19.06.2024 E CONCESSIONE DI NUOVA DEROGA ALLE EMISSIONI SONORE PER MANIFESTAZIONI MUSICALI ESTATE 2024.

Prot. n. 15562

Vallecrosia, li 12 agosto 2024

IL SINDACO

PREMESSO che:

- per gli eventi musicali organizzati dal Comune di Vallecrosia, da gestori di esercizi pubblici, da associazioni e/o istituzioni di vario genere, nei luoghi all'aperto e all'interno dei locali, in occasione della stagione estiva, vengono impiegati strumenti di amplificazione sonora;
- dette apparecchiature, ancorché, utilizzate in modo conforme alle normative di legge vigenti, nell'insieme superano i limiti di emissioni sonore all'esterno;
- l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dai pubblici esercizi dislocati nel territorio comunale in quanto con la loro presenza e offrendo piccoli intrattenimenti contribuiscono alla valorizzazione turistica del territorio, non trascurando, però, la circostanza che tali attività possano costituire anche una causa oggettiva di disturbo per coloro che abitano nelle aree interessate, particolarmente nelle ore notturne;
- che con Ordinanza Sindacale n. 7 in data 19.06.2024 è stata disposta la deroga **nei confronti di privati esercenti, Enti e/o Associazioni interessati ad organizzare eventi turistico-musicali per la stagione estiva 2024, nelle zone Lungomare Marconi ed in area demaniale marittima (arenile), sia pubbliche che private** dal rispetto dei limiti come definiti dalla Legge 26/10/1995 n° 447 ed individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14/11/1997 e dal rispetto dei limiti di cui all'art. 6 comma 3 del Documento di indirizzi per la disciplina di attività all'aperto e attività temporanee nei regolamenti Comunali di cui alla deliberazione regionale n° 2510 del 18.12.98, nonché dal vigente "Regolamento Comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee", in merito ai giorni ed alle fasce orarie in cui l'attività viene svolta e precisamente :

DAL 21 GIUGNO AL 21 SETTEMBRE 2024:

- **tutti i Venerdì e Sabato sino alle ore 01,00 del mattino successivo**

I restanti giorni della settimana, domeniche incluse, sino alle ore 24,00 così come tra l'altro previsto dal vigente "Regolamento Comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotta da attività temporanee".

La deroga relativamente alle manifestazioni "**Festa della Musica**" del **21.06.2024**, "**Aspettando la Notte Blu**" dei giorni **10 e 11.08.2024** e "**Notte Blu**" del **12.08.2024** sino alle ore **01:00** del mattino successivo, dal rispetto dei limiti come definiti dalla Legge 26/10/1995 n° 447 ed individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14/11/1997 e dal rispetto dei limiti di cui all'art. 6 comma 3

del Documento di indirizzi per la disciplina di attività all'aperto e attività temporanee nei regolamenti Comunali di cui alla deliberazione regionale n° 2510 del 18.12.98, nonché dal vigente *“Regolamento Comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee”*.

CONSIDERATO che vi sono state alcune richieste da parte degli esercenti di pubblici esercizi finalizzate ad estendere l'orario della deroga di cui all'Ordinanza n. 7/2024 al fine di consentire lo svolgimento di eventi musicali, peraltro programmati da tempo, atti a veicolare l'immagine del Comune non solo per le sue caratteristiche turistico-balneari, ma anche per la sua capacità di ospitare ed organizzare manifestazioni musicali, soprattutto in considerazione di un rilancio delle attività turistiche e balneari dopo gli anni di restrizioni legate alla pandemia e all'emergenza sanitaria, e per fare fronte all'evidente calo delle presenze turistiche in Liguria, accertato nella prima parte della stagione estiva 2024, in gran parte dovuto alle carenze riscontrate nelle infrastrutture di trasporto, (autostrade, ferrovie, ecc., ecc.);

VISTA la Legge 26.10.1995 n° 447 ed in particolare l'art. 6, comma 1, lettera h) nonché l'art. 6, comma 1, lettera g) della L.R. n. 12/1998, dai quali si evince la competenza del Comune in merito all'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, della Legge 447/95 già citata, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile e l'art. 13, comma 4, della citata L.R. 12/1998 il quale stabilisce che il Comune può esentare dall'obbligo di autorizzare particolari attività di natura occasionale e di limitata durata;

VISTO l'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 14.11.97 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*;

VISTO il D.M. dell'Ambiente del 16.03.1998;

VISTA la Legge Regionale 20.03.1998 n° 12;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n° 42 del 30.11.2001;

VISTA la Delibera della Giunta Provinciale n° 140 del 09.04.2003;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 01.10.2019 con la quale si è approvato il *“Regolamento Comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee”*;

TENUTO CONTO che nell'ambito dell'operatività del *“Regolamento acustico Comunale”*, in vigore in questo Comune, è possibile derogare per attività temporanee che diffondono rumori, sia ai livelli di emissione sonora stabiliti, sia agli intervalli di tempo previsti;

PRESO ATTO che le zone interessate dalle manifestazioni, sia pubbliche che private, ricadono essenzialmente a Sud della via Romana e via San Rocco, Lungomare Marconi ed in area demaniale marittima (arenile), individuate nella Carta della Zonizzazione Acustica nella classe III denominata *“Area di tipo misto”* i cui limiti di immissione risultano essere – diurno 60 db (A) e notturno 50 db (A) nonché in aree ricadenti nella Carta della Zonizzazione Acustica nella classe IV denominata *“Area di intensa attività umana”* i cui limiti di immissione risultano essere – diurno 65 db (A) e notturno 55 db (A);

CONSIDERATO che l'attività svolta (diffusione sonora), data la sua specificità, può essere oggetto di deroga sia ai sensi dell'art.13 comma 2 della L.R. 12/98 in merito ai valori limite di immissione ed ai sensi dell'art. 6 comma 3 del Documento di indirizzi per la disciplina di attività all'aperto e attività temporanee nei regolamenti comunali di cui alla deliberazione regionale n° 2510 del 18.12.98, in merito ai giorni ed alle fasce orarie in cui l'attività viene svolta, sia ai sensi del vigente *“Regolamento Comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee”*;

VISTA la precedente Ordinanza Sindacale n. 7 del 19 giugno 2024;

ATTESO che questa Amministrazione:

- ✓ ritiene di poter accogliere le richieste manifestate dagli esercenti di alcuni pubblici locali per il rilancio turistico della cittadina costiera per le motivazioni indicate in premessa
- ✓ parimenti, ritiene di dover garantire il rispetto e la tutela della quiete pubblica e privata, nonché tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto dalla attività di intrattenimento;

PRESO ATTO che deroga disposta con il presente provvedimento è limitata al periodo estivo 2024 e precisamente per il periodo compreso tra il **12.08.2024** ed il **21.09.2024**;

RITIENUTO quindi, necessario, per le motivazioni poc'anzi rappresentate, revocare la precedente Ordinanza Sindacale n. 7/2024, e, per il contemperamento delle contrapposte esigenze disciplinare, attraverso un nuovo provvedimento, la ricerca di un giusto equilibrio, l'orario nel quale è consentita la diffusione della musica all'interno o all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, consentendo così il libero esercizio di tale attività e al contempo la tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 e ss.mm.ii.;

VISTE le vigenti normative nazionali in materia, in particolare la Legge 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e successivi Decreti, nonché quelle regionali, in particolare la L.R. 20.03.1998 n. 12 e successive Deliberazioni della G.R.;

RICHIAMATO lo Statuto del Comune di Vallecrosia,

Per le motivazioni illustrate in premessa, e visto e considerato che sussistono tutti i motivi che determinano la necessità di adottare atti contingibili ed urgenti a tutela della pubblica igiene, della pubblica incolumità e dell'ambiente;

REVOCA

la precedente Ordinanza Sindacale n. 7 del 19.06.2024

DISPONE

La deroga **nei confronti di privati esercenti, Enti e/o Associazioni interessati ad organizzare eventi turistico-musicali per la stagione estiva 2024, nelle zone Lungomare Marconi ed in area demaniale marittima (arenile), sia pubbliche che private** dal rispetto dei limiti come definiti dalla Legge 26/10/1995 n° 447 ed individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14/11/1997 e dal rispetto dei limiti di cui all'art. 6 comma 3 del Documento di indirizzi per la disciplina di attività all'aperto e attività temporanee nei regolamenti Comunali di cui alla deliberazione regionale n° 2510 del 18.12.98, nonché dal vigente "*Regolamento Comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee*", in merito ai giorni ed alle fasce orarie in cui l'attività viene svolta e precisamente :

A. DAL 12 AGOSTO AL 18 AGOSTO 2024:

- **tutti i giorni della settimana sino alle ore 01,00 del mattino successivo**

B. DAL 19 AGOSTO AL 21 SETTEMBRE 2024:

- **tutti i Giovedì, Venerdì e Sabato sino alle ore 01,00 del mattino successivo**
- **I restanti giorni della settimana, domeniche incluse, sino alle ore 24,00** così come tra l'altro previsto dal vigente "*Regolamento Comunale per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotta da attività temporanee*".

La presente è rilasciata sotto le puntuali osservanze delle prescrizioni di seguito riportate:

- Si dovrà dare informazioni dello svolgimento della manifestazione (giorno ed orari) ai residenti della zona;
- Per i privati esercenti occorre individuare e comunicare al Comune il nominativo del Responsabile dell'attività (ed un suo sostituto) la cui reperibilità è sempre garantita durante l'orario dello svolgimento attività e che si occuperà di attuare tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di minimizzare il disagio per la popolazione esposta e fungerà da tramite con gli uffici comunali e con gli organi di controllo;
- Lo svolgimento dell'attività musicale dovrà avvenire adottando tutte le misure idonee per contenere le emissioni sonore degli impatti acustici posizionati in esterno alla struttura avendo peraltro cura di evitare che le casse acustiche siano rivolte verso abitazioni o comunque verso luoghi in cui la quiete rappresenta l'elemento di base per la loro utilizzazione, oltretutto evitare ancoraggi rigidi con gli elementi strutturali dell'edificio, allo scopo di contenere la propagazione del rumore per via solida cercando pertanto di limitare e ridurre, per quanto più possibile, l'inquinamento acustico indotto dalla manifestazione;
- Il rilascio di ogni altra autorizzazione necessaria per lo svolgimento delle manifestazioni sopracitate.
- Sono fatti salvi i diritti di terzi.

A V V E R T E

- Che la presente è revocabile in qualsiasi momento a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione se l'esercizio dell'attività è motivo di disturbo.
- Che in caso di inadempienza alle suddette disposizioni ed in particolare alla mancata osservanza degli orari come sopra stabiliti e/o al supero dei valori limite di emissione e di immissione fissati, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del C.P., si provvederà immediatamente all'applicazione delle Sanzioni Amministrative di cui all'art. 10 della Legge 26/10/1995 n. 447.

D I S P O N E

- Che copia della presente sia tenuta sul luogo ove viene svolta la manifestazione ed esibita al personale incaricato all'esecuzione dei controlli.
- Che copia della stessa sia pubblicata all'albo pretorio on line del Comune.
- Che copia della presente sia trasmessa per quanto di competenza al:
 - Settore Attività Economiche - SEDE
 - Comando di Polizia Locale – SEDE: polizia@comune.vallecrosia.im.it
 - Stazione dei Carabinieri di Vallecrosia: stim113440@carabinieri.it
 - Prefettura di Imperia – Ufficio Territoriale del Governo: (prefettura.prefim@pec.interno.it)
 - A.R.P.A.L. Imperiese: arpal@pec.arpal.gov.it

A V V E R T E

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR Liguria entro 60 giorni (sessanta giorni) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni (centoventi giorni) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Si informa che, ai sensi dell'art. 8 della Legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Gianni Ughetto, Funzionario Responsabile del Servizio Ambiente.

Vallecrosia li, 12.08.2024

IL SINDACO

Geom. Armando Biasi

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del D. Lgs, n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Vallecrosia li, 12.08.2024

**Il Responsabile de Servizio
(Arch. Gianni UGHETTO)**

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO

Geom. Armando Biasi

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.